

di noi hanno fatto ⁽⁸⁾, che l'elemento storico occupa un posto di prim'ordine per la valutazione delle leggi ⁽⁹⁾. Riteniamo perciò, in particolare, che un'esatta comprensione dell'istituto, che forma oggetto del presente studio, non sia possibile senza interrogarne il passato. Procederemo, dunque, senz'altro, a rintracciarne le origini e cercheremo seguirlo nel corso del suo sviluppo.

(8) Cfr. BRUGI, *Di un fondamento filosofico della c. d. interpretazione storica*, Catania, 1909; LEONI, *L'elemento storico nell'interpretazione delle leggi* (Circ. giur. 1876, p. 42 e seg.). Così il DE RUGGIERO, *Istituzioni di diritto civile*, V^a Ed., vol. I, Messina, 1929, pag. 130 e segg.: « Per penetrare appieno il pensiero legislativo, non è sufficiente ricercare la *ratio* o fermarsi all'*occasio legis*: occorre spingere ancor più lungi la indagine e studiare la storia degli istituti, sia nei precedenti immediati e più prossimi, sia nei mediati e remoti ».

(9) Sulla necessità della ricerca storico-comparativa nello studio del diritto marittimo, scrive A. BRUNETTI, a pag. 64, nota, del suo *Diritto marittimo privato italiano*, Vol. I, Torino, 1929: « In altri campi del diritto la legislazione comparata contribuisce ad affinare la cultura e ad accreditare l'erudizione; nel nostro costituisce quasi un ferro del mestiere ».
